Civile Ord. Sez. 5 Num. 26932 Anno 2026
Presidente: DE ROSA MARIA LUISA
Relatore: BORDON GIANLUCA
Data pubblicazione: 15/10/2026

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 25084/2024 R.G. proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE (c.f. 06363391001), in persona del Direttore *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato

-ricorrente-

contro

IDEA RICAMI SRL (c.f. 02376770240), rappresentata e difesa dal Prof. Avv. Francesco Moschetti e dall'Avv. Giovanni Moschetti

-controricorrente-

avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Veneto n. 379/2024, depositata il 24/4/2024.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/9/2026 dal Consigliere Gianluca Bordon.

FATTI DI CAUSA

1. Idea Ricambi srl riceveva un avviso di accertamento ai fini Ires, Irap e Iva per l'anno 2015, con il quale veniva accertato un

maggior reddito per il disconoscimento di costi e la sussistenza di utili extra-bilancio.

2. La CTP di Vicenza con la sentenza n. 215/2020 accoglieva il ricorso della società. La CGT di secondo grado del Veneto con la sentenza n. 1124/2022 respingeva l'appello dell'Agenzia delle entrate e la società, in pendenza del termine per proporre ricorso per cassazione, presentava domanda di definizione agevolata della controversia tributaria prevista dall'art. 1, commi 186 s. legge n. 197 del 2022.

3. Con distinto avviso di accertamento, oggetto del presente procedimento e sempre relativo all'anno 2015, l'Agenzia delle entrate recuperava nei confronti della società maggiori ritenute, quale sostituto di imposta dei due soci, con due rilievi attinenti il primo agli utili extra-bilancio imputati *pro quota* ai soci, oggetto di ritenuta alla fonte a titolo di imposta ai sensi degli artt. 27, primo e terzo comma, d.P.R. n. 600 del 1973 e dell'art. 67, primo comma, lett. *c-bis*), t.u.i.r e il secondo alle ritenute non operate sugli utili corrisposti alla socia Annalisa Dalla Libera, dichiarati nel mod. 770/2016 trasmesso dalla società.

4. La CTP di Vicenza con la sentenza n. 21/2022 annullava anche questo secondo avviso di accertamento. Richiamata la sentenza n. 215/2020, riteneva assorbente l'annullamento all'esito del giudizio di primo grado dell'atto presupposto.

5. La CGT di secondo grado del Veneto con la sentenza n. 379/2024 accoglieva parzialmente l'appello dell'Agenzia delle entrate. Con riferimento al primo rilievo, evidenziava che era stato rigettato l'appello che aveva annullato l'avviso di accertamento presupposto e che nel procedimento concernente le ritenute sul reddito di partecipazione dei soci deve riconoscersi l'efficacia riflessa del giudicato relativo al primo giudizio relativo al maggior reddito accertato nei confronti della società. Quanto al secondo rilievo relativo agli utili regolarmente distribuiti alla socia, il giudice rilevava

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

che per evitare una doppia imposizione avrebbe dovuto rideterminarsi l'imposta sul reddito da partecipazione, recuperando a tassazione la differenza fra quanto dovuto per la ritenuta di imposta del 26%, ai sensi dell'art. 27, terzo comma, d.P.R. 600 del 1973, sui dividendi percepiti da soggetti non residenti e quanto già sottoposto a tassazione a seguito della dichiarazione dalla socia.

6. L'agenzia delle entrate ha proposto ricorso affidato a un unico motivo mentre la società ha resistito con controricorso.

7. La causa è stata avviata alla trattazione in camera di consiglio, ai sensi dell'art. 380-*bis*.1 c.p.c.

8. Nel termine di cui al comma 1, terzo periodo, dello stesso articolo la controricorrente ha depositato memoria illustrativa.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con l'unico motivo, rubricato «violazione e/o falsa applicazione dell'art. 1, commi dal 186 al 205 della L. 197/2022 e degli artt. 2909 c.c. e 324 c.p.c., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.», l'Agenzia delle entrate deduce che il giudice d'appello ha sostanzialmente affermato che gli effetti della definizione della lite si estendono anche nella presente controversia, riguardante la posizione dei soci, nonostante nel giudizio di impugnazione fosse stata depositata la domanda di definizione della lite relativa all'altra controversia sicché non avrebbe potuto attribuirsi efficacia di giudicato alla sentenza n. 1124/2022. La domanda di definizione era stata presentata solo con riferimento all'avviso societario, consentendo una definizione del procedimento senza alcun provvedimento con efficacia di cosa giudicata relativo ai maggiori utili extracontabili. Per ciascuna controversia autonoma, intendendosi per tale quella relativa a ciascun atto impugnato, doveva essere presentata una distinta domanda di definizione agevolata.

2. L'unico motivo del ricorso è fondato.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

2.1 La definizione agevolata determina l’estinzione del giudizio alla sola condizione del deposito della domanda di definizione agevolata e della prova del pagamento di quanto dovuto o della prima rata (Cass. 8707/2026, Cass. 34434/2025, Cass. 16240/2024 e Cass. 5534/2024), senza dover attendere il termine assegnato all’Agenzia per l’emissione e notificazione del diniego. Con sentenza n. 189 del 2024 la Corte costituzionale ha ritenuto non fondate le questioni di legittimità costituzionale, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 24, 53 e 111 Cost., dell'art. 1, comma 198, della legge n. 197 del 2022, laddove dispone che il processo è dichiarato estinto in caso di deposito di copia della domanda di definizione agevolata e del versamento degli importi dovuti o della prima rata, in quanto frutto di una scelta non irragionevole nell'ottica di favorire l'immediata chiusura delle controversie tributarie pendenti e di incentivare i pagamenti non ancora eseguiti. L’art. 1, comma 196 legge n. 197 del 2022 stabilisce: «[g]li effetti della definizione perfezionata prevalgono su quelli delle eventuali pronunce giurisdizionali non passate in giudicato anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge». Al perfezionamento della definizione agevolata della lite consegue, da un lato, la caducazione di tutte le pronunce emanate nei precedenti gradi di giudizio e non passate in giudicato, e, dall'altro, l’inidoneità ad acquistare efficacia di giudicato sostanziale, diversa da quella limitata all'accertamento del venir meno dell'interesse alla prosecuzione del giudizio (cfr., sia pure con riferimento ad altre discipline condonistiche, Cass. 33486/2018, Cass. 8782/2017 e Cass. 13854/2004). La sentenza n. 1124/2022 della CGT di secondo grado del Veneto non può dunque esplicare efficacia di giudicato sostanziale nel presente giudizio perché ogni sua efficacia è venuta meno a seguito della definizione agevolata.

2.2 Non può nemmeno ritenersi che la domanda di definizione della lite presentata nel giudizio presupposto esplichi efficacia anche nel presente giudizio. La società era stata attinta da due distinti

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

avvisi di accertamento. Anche in presenza di avvisi di accertamento tra loro collegati, la contribuente doveva presentare distinte domande di definizione della lite. L'art. 1, comma 195, della n. 197 del 2022 prevede espressamente che «[e]ntro il 30 settembre 2023 per ciascuna controversia autonoma è presentata una distinta domanda di definizione agevolata esente dall'imposta di bollo ed effettuato un distinto versamento. Per controversia autonoma si intende quella relativa a ciascun atto impugnato». La necessità di presentare distinte domande di definizione è stata espressamente prevista dal legislatore.

2.3 Secondo la parte controricorrente l'art. 1, comma 196, legge n. 197 del 2022 non esclude che il giudice, chiamato a pronunciarsi sull'atto conseguenziale, possa utilizzare ai fini della formazione del proprio convincimento accertamenti in fatto e diritto compiuti nell'ambito di giudizi che si sono pronunciati sull'atto presupposto, costituito dall'avviso societario. Un'autonoma valutazione non è peraltro avvenuta nel caso in esame. La CGT di secondo grado fa espresso riferimento all'"efficacia riflessa del giudicato"; non è entrata nel merito della pretesa tributaria, limitandosi a prendere atto della conferma, con la sentenza n. 1122/2024, dell'annullamento dell'atto presupposto, né prende in considerazione la successiva presentazione, prima del passaggio in giudicato della sentenza, della domanda di definizione della lite.

3. In conclusione, il ricorso deve essere accolto. La sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Veneto, affinché, in diversa composizione, proceda a nuovo e motivato esame nel rispetto dei principi sopra illustrati, nonché provveda a regolare le spese del giudizio di legittimità a norma degli artt. 385, terzo comma, seconda parte, c.p.c. e 62, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992.

P.Q.M.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Veneto, affinché, in diversa composizione, proceda a nuovo e motivato esame nonché provveda a regolare le spese del giudizio di legittimità tra le parti.

Così deciso in Roma, il 25/9/2026

la Presidente

Maria Luisa De Rosa

Corte di Cassazione - copia non ufficiale